

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-985 del 28/02/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONI DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-996 del 24/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONI DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 7.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore con nota 28/10/2016 (prot. ARPAE n. 11962 di pari data), per volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la nota 23/11/2016, prot. 13072, con cui la Sac di Arpae comunicava al SUAP la necessità di acquisire documentazione nell'ambito della verifica di correttezza formale;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con note del 16/12/2016 (prot. Arpae n. 14155 del 20/12/2016);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota 19/12/2016 (prot Arpae n. 14196 del 02/12/2016). In particolare il gestore provvedeva a rettificare l'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 in una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota 1.2.2017 (prot. Arpae n. 1189 del 02/02/2017);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- la composizione della mandria, in base a quanto indicato nella documentazione integrativa pervenuta il 2.2.2017, sarà la seguente:

capi	numero
Vacche da latte	220
Rimonta vacche da latte	240
Vitelli	60

- il gestore comunica l'intenzione di sostituire la formaldeide inizialmente prevista per la disinfezione delle zampe degli animali, con un nuovo prodotto denominato PODODINA;
- risulta presente un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da utilizzarsi al servizio della sala di mungitura e della sala del latte in caso prolungata assenza della corrente elettrica;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono trattate mediante degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 5 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore recapita nel corpo idrico superficiale "canaletta di scolo aziendale intubata" confluyente nel canale consortile Valle di Polignano;
- lo scarico era stato autorizzato dal Comune di Cortemaggiore con atto del 09/04/2014, prot. n° 6763;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 7/2/2017:

- ha preso atto che, per quanto attiene **all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**:
 - l'allevamento ha subito negli ultimi anni un incremento della mandria a cui non è seguito un organico programma di adeguamento dei contenitori per gli effluenti zootecnici. A tal proposito la Sezione Territoriale di Arpae fa presente, infatti, che nel parere espresso il 25/05/2012, il progetto visionato prevedeva la presenza di 375 capi totali, corrispondenti a 160 tonni di peso vivo. Il rappresentante dell'Azienda, consapevole che una ulteriore vasca di conservazione dei liquami migliorerebbe la gestione dei reflui zootecnici e renderebbe più adeguato l'allevamento alle esigenze ambientali richieste, dichiara di aver già programmata la realizzazione un nuovo contenitore indicativamente entro i prossimi 2 anni;
 - l'azienda adotta una tecnica di stabulazione degli animali su cuccetta non coincidente con le tipologie previste dal Regolamento Regionale n. 1/2016 (utilizzo di poca lettiera e convogliamento del letame insieme ai liquami). Nella relazione tecnica consegnata si propone, quindi, una stima dei reflui prodotti e inviati al trattamento che viene ritenuta più coerente alle reali condizioni di esercizio;
 - il contratto stipulato con il consorzio Riesco prevede la cessione di 800 mc di liquame avente un titolo di azoto di 2,08 KgN/mc (corrispondenti a 2080 Kg/anno). Con nota datata 05/12/2016 l'azienda dichiara che il punto di prelievo dei liquami è la vasca di stoccaggio numero 8 e, quindi, il titolo azotato del materiale è corretto.
- ha acquisito i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché la documentazione ivi presentata dal rappresentante della Ditta;
- ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S. - per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S.** (C. FISC. 00939090338) per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), via Santina n° 7 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. **di impartire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO – FUNZIONAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- f) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- i) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- j) il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpae nodo di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
3. **di impartire**, per lo scarico S3 di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canaletta di scolo aziendale intubata" confluyente nel Canale consortile Valle di Polignano, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a monte dell'immissione nella canaletta di scolo aziendale intubata) dovrà consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 5 A.E.);
- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei grassi dal degrassatore, dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché la rimozione della massa filtrante del filtro percolatore per essere sottoposta all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. **di impartire**, per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) **entro 2 anni dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico**, deve aver presentato la dichiarazione di inizio lavori per la realizzazione un'ulteriore contenitore dei liquami zootecnici avente volumetria adeguata a contenere i reflui prodotti per i tempi minimi di legge;
- c) deve mantenere in efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei liquami. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla S.A.C. e al Servizio Territoriale dell'Arpae;
- d) deve evitare di riempire eccessivamente la laguna in terra, posta lontano dalle strutture di allevamento, tenendo conto di un opportuno franco di sicurezza idoneo a contenere le acque meteoriche che si riversano nel bacino;
- e) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dagli artt. 9 e Allegato III del Reg.to Reg.le n. 1/2016, e in particolare:
- l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
 - l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).
 - Il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
 - l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;

- il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
- qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce:
 - la Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti numero 18202;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Cortemaggiore con atto del 09/04/2014, prot. n° 6763;
- l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento dei reflui zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to reg.le n. 1/2016;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.